



COMUNE DI SANCATALDO

COPIA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PREFETTIZIA STRAORDINARIA (Con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale)

Delibera n. 1 del 28 -03-2019

(Proposta n. 1 del 28.03.2019)

**OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEL
CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

L'Anno **duemiladiciannove**, il **giorno** 28 del mese di **marzo**, nella sede del Comune di San Cataldo e nella sala delle adunanze, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Commissione Prefettizia Straordinaria nelle persone dei Signori :

GIUSEPPA DI RAIMONDO		PRESENTE
FILIPPO ROMANO		ASSENTE
LEONARDO RICHICHI		PRESENTE

La Commissione Prefettizia Straordinaria, insediatasi alle ore 19:40 del 27.03.2019 giusto Decreto del Prefetto di Caltanissetta, attesa la necessità di procedere inderogabilmente entro il 31 marzo p.v.dà atto che si procede in data odierna all'adozione del presente provvedimento e in considerazione dell'impossibilità di tornare a riunirsi, con i poteri e le attribuzioni del Consiglio comunale anche in assenza del terzo componente, dott. Filippo Romano (assente per inderogabili ed improrogabili motivi personali),il quale procederà successivamente alla ratifica della presente deliberazione.

Partecipa alla riunione il Dott. Andrea Varveri, nella qualità di Segretario Generale del Comune di San Cataldo

Il Responsabile del Settore 4° - Servizi Finanziari ed Entrate,

PREMESSO che:

- l'art.6 del decreto legge n.119 del 2018, convertito con legge n.136 del 2018, prevede la possibilità per i Comuni di disporre entro il 31 marzo 2019, la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
- le controversie definibili sono quelle non definite con sentenza passata in giudicato, pendenti in qualsiasi grado di giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi ed il pagamento di una percentuale variabile dal 100% al 5% dell'imposta, in funzione dello stato del contenzioso e dell'esito delle sentenze emesse alla data del 24 ottobre 2018;

CONSIDERATO che alla data del 24 ottobre 2018 sono pendenti presso le commissioni tributarie n.49 .ricorsi per contenziosi tributari;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, con la possibilità di riscuotere, sia pure in misura ridotta rispetto al “quantum debeatur”, entro un breve lasso di tempo, la pretesa tributaria oggetto del contenzioso avviato a definizione agevolata;
- che tale procedura è un'opportunità anche per il contribuente che ha la possibilità di chiudere la controversia pagando il tributo con una riduzione significativa;

VISTO l'art.52 del D.lgs.vo n.446 del 1997, che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

VISTO il Parere del Collegio dei Revisori;

PROPONE alla Commissione Prefettizia Straordinaria:

1) per le motivazioni espresse in premessa, di approvare il regolamento allegato alla presente deliberazione, per l'applicazione e la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell'art.6 del decreto legge n.119 del 2018, convertito con legge n.136 del 2018.

2)-dare atto che la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del presente regolamento, , sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art.13 -comma 15 – del d.l. n.201 del 2011 e dell'art.52 – comma 2 –del D.lgs.vo n.446 del 1997.

3)-dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.12- comma 2 – della l.r. n.44/91, al fine di consentire l'approvazione da parte del consiglio comunale entro il termine perentorio del 31 marzo 2019.

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

INDICE

<i>Articolo 1 - oggetto del regolamento.....</i>	<i>pag, 1</i>
<i>Articolo 2 - oggetto della definizione agevolata.....</i>	<i>pag. 1</i>
<i>Articolo 3 - termini e modalità di presentazione della domanda....</i>	<i>pag. 2</i>
<i>Articolo 4 - importi dovuti.....</i>	<i>pag. 2</i>
<i>Articolo 5 - perfezionamento della definizione.....</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Articolo 6 - diniego della definizione.....</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Articolo 7 - sospensione termini processuali.....</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Articolo 8 - entrata in vigore.....</i>	<i>pag. 4</i>

Articolo 1 - oggetto del regolamento

1. il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 ed in attuazione dell'articolo 6 – comma16 – del decreto legge 23 ottobre 2018, n.119, disciplina la definizione agevolata delle controversie comunali pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento,per Comune si intende il “servizio entrate”.

3. per quanto non regolamentato, restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n.119.

Articolo 2 - oggetto della definizione agevolata

1. oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 24 ottobre 2018.

2. la definizione agevolata è ammessa per le controversie aventi ad oggetto atti impositivi emessi dal Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

Articolo n. 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La comanda di definizione agevolata della controversia di cui all'art. 2 deve essere presentata entro il 31.05.2019 . La domanda da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito Internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mano.
2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato anche nel caso di ricorso cumulativo .

Articolo 4 - importi dovuti

1, Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia stessa e dell'esito delle sentenze emesse alla data del **24 ottobre 2018**. In particolare la definizione può avvenire con il pagamento dei seguenti importi:

- il 100% dell'imposta in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato, ma non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della commissione tributaria;

- il 90% dell'imposta se: il ricorso era iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell'udienza di trattazione;

° il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare

° il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell'art.295 c.p.c. o dell'art.39 del D.lgs.vo n.546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata già decisa con sentenza definitiva;

°pendevano i termini per la riassunzione ovvero vi era già stata riassunzione in CTR a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione, indipendentemente dall'esito dei precedenti giudizi di merito;

- è dovuto il 40% dell'imposta se era stata depositata pronuncia di primo grado, diversa da quella cautelare, **sfavorevole** al Comune;

- è dovuto il 15% dell'imposta se era stata depositata pronuncia di secondo grado, diverso da quella cautelare, **sfavorevole** al Comune.

2. In caso di soccombenza reciproca la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:

- il 100% dell'imposta riconosciuta come dovuta, essendo il contribuente per questa parte risultato soccombente;

- il 40% dell'imposta riconosciuta non dovuta, per la quale quindi il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla commissione tributaria provinciale;

- il 15% dell'imposta riconosciuta non dovuta, per la quale quindi il Comune è risultato soccombente, e la sentenza è stata emessa dalla commissione tributaria regionale;

3. le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, alla data del 19 dicembre 2018, per le quali il Comune è risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% della controversia.

4. per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo è dovuto:

- il 40% se:

° il ricorso era iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell'udienza di trattazione;

° il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;

° il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell'art.295 c.p.c. o dell'art.39 del D.lgs.vo n.546 del 1992, e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata già decisa con sentenza definitiva;

° pendevano i termini per la riassunzione ovvero vi era già stata riassunzione a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione;

- il 15% delle sanzioni, se il Comune è risultato soccombente;

5. per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, nel caso di reciproca soccombenza del Comune e del contribuente, la definizione può avvenire col pagamento del 15% delle sanzioni per la parte in cui il Comune è risultato soccombente e del 40% per la restante parte.

6. nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili, di cui all'articolo 2, sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 1 – comma 4 – del decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato all'avvenuto versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui all'articolo 3 -comma 21 – del decreto legge 23 ottobre 2018 n.119.

7. dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

8. all'importo calcolato ai sensi dei commi precedenti, il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite riscosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizione agevolata .

9. gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

10. qualora non ci siano importi da versare, la definizione agevolata si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

11. nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 5 - perfezionamento della definizione

1. la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 31 maggio 2019 degli importi dovuti in base al precedente articolo 4. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali, ed il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.

2. al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del presidente della repubblica n.602 del 1973 e di cui all'articolo 8 del D.lgs.vo n.218 del 1997.

3. il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

Articolo 6 - diniego di definizione

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2020. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

2. se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Articolo 7 - sospensioni termini processuali

1. le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

2. per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 31 luglio 2019.

Articolo 8 - entrata in vigore

1. il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

Indi

**DELLA COMMISSIONE PREFETTIZIA STRAORDINARIA
(Con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale)**

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata e munita dei prescritti pareri di cui alla legge n.142/90 così come applicata in Sicilia con L.R. n.48/91;

VISTO il decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" come introdotto nell'ordinamento regionale;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione e di farla propria con la narrativa, motivazione e dispositivo;

D E L I B E R A

Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata facendola propria con la narrativa, motivazione, dispositivo che qui si intendono integralmente trascritti.

LA COMMISSIONE PREFETTIZIA STRAORDINARIA

DELIBERA

Successivamente, con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese nei modi di legge, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, la presente
[X] IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

oooooooooooo

